



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

ACCONTO IVA 2001

SCADENZA DEL VERSAMENTO

La scadenza per il versamento è anticipata al **24 dicembre 2001**, anziché il 27 dicembre.

MISURA DELL'ACCONTO

Non subisce variazioni la misura percentuale dell'acconto che si attesta nella misura del 88%.

CHI E' TENUTO AL VERSAMENTO

In linea generale sono tenuti al versamento dell'acconto tutti i soggetti titolari di partita Iva - contribuenti mensili e contribuenti trimestrali.

CHI E' ESCLUSO DAL VERSAMENTO

Sono invece **esclusi** dall'obbligo di versamento :

- Contribuenti che nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente hanno evidenziato un credito di imposta;
- Contribuenti che nella stessa liquidazione hanno evidenziato un debito di imposta fino a lire 226.000;
- Contribuenti che presumono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso (mensile o trimestrale) con una posizione creditoria;
- in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno; se mensili sono esclusi quei contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2001, se trimestrali entro il 30 settembre 2001;
- I soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2001, siano essi mensili o trimestrali
- contribuenti che nell'anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili
- coloro che esercitano attività agricole o spettacolistiche in regime speciale.

Da considerare che vige una regola generale che **esonera dal versamento dell'acconto se lo stesso è di ammontare inferiore a lire 200.000.**

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 - FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179



MODALITÀ DI VERSAMENTO

Tutti i versamenti devono essere eseguiti entro il prossimo 24 dicembre 2000, se di ammontare almeno pari a lire 200.000; ed il pagamento deve essere annotato sul registro delle fatture o dei corrispettivi.

I versamenti vengono eseguiti a mezzo **delega F24** utilizzando :

- il **codice tributo 6013** se contribuenti mensili;
- il **codice tributo 6035** se trimestrali.

INTERESSI TRIMESTRALI

Si ricorda che sul versamento dell'acconto non è dovuta la maggiorazione del 1% di norma prevista per i contribuenti che hanno optato per le liquidazioni trimestrali.

COME SI CALCOLA

Sono previsti tre metodi, uno alternativo all'altro, per procedere al calcolo dell'acconto Iva :

- metodo storico,
- metodo previsionale,
- metodo analitico.

METODO STORICO

A) Contribuenti mensili.

I contribuenti che effettuano le liquidazioni mensili, entro il 24 dicembre 2001 devono versare a titolo di acconto un importo pari all'88% del versamento effettuato (o che avrebbero dovuto effettuare) per il mese di dicembre 2000, considerato al lordo dell'acconto versato nello stesso mese.

L'acconto viene scomputato dalla liquidazione del mese di dicembre dell'anno in corso da effettuare entro il prossimo 16 gennaio 2002.

B) Contribuenti trimestrali.

I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali debbono calcolare l'acconto in ragione dell'88% dell'imposta Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale per l'anno 2000, comprensiva dell'acconto versato a dicembre 2000 e del saldo versato con la dichiarazione annuale per l'anno 2000.

L'acconto viene scomputato da quanto dovuto in sede di dichiarazione Iva per l'anno in corso, da versare presumibilmente entro il 16 marzo 2002.

I contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74, comma 4 sopra richiamato, versano sempre a titolo di acconto la misura dell'88% dell'importo versato per la liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno passato, al lordo dell'acconto Iva versato nel mese di dicembre dello stesso anno.

VARIAZIONE DEL REGIME DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE.

Nel caso vi sia stata una variazione del regime delle liquidazioni periodiche, ossia si è passati nel corso del 2001, rispetto al 2000, dal regime mensile a quello trimestrale, o viceversa, è opportuno seguire le seguenti disposizioni:

CASO 1 : contribuenti mensili nel corso del 2000 che sono diventati trimestrali nel 2001.

Questi contribuenti devono assumere come base di calcolo la somma dell'imposta dovuta all'atto della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre 2000.

CASO 2 : contribuenti trimestrali nel 2000 che sono diventati mensili nel 2001.

Per costoro la base di calcolo è la misura di un terzo del saldo debitorio risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2000.

In alternativa a questo metodo può essere adottato quello previsionale e si è liberi di scegliere il meno oneroso di essi.

METODO PREVISIONALE

Rimangono confermate la data del 24 dicembre e la misura pari all'88%. Ciò che cambia è il dato su cui effettuare il calcolo. Questo metodo, come si può evincere dal nome, consiste nell'effettuare una previsione; occorre in altre parole prevedere quale sarà il debito di imposta dell'ultima liquidazione periodica per il 2001, quindi quello scaturente dalla liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili; quello risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno in corso per i trimestrali. Una volta previsto quale sarà la situazione debitoria, si procede a calcolare l'acconto dell'88% del valore a debito.

I contribuenti mensili andranno a scomputare l'acconto dalla liquidazione del mese di dicembre dell'anno in corso; quelli trimestrali storeranno l'acconto da quanto dovuto in sede di dichiarazione Iva sempre per l'anno in corso.

ATTENZIONE : il metodo previsionale è più rischioso di quello storico. Infatti in quest'ultimo caso si hanno dei dati di partenza "storici", cioè certi; viceversa con il metodo previsionale si ricorre a stime che possono presentare un margine di errore.

In caso di omesso versamento dell'acconto si rende applicabile la sanzione del 30% dell'acconto stesso.

METODO ANALITICO

Il terzo metodo, forse il più complesso, che può essere comunque utilizzato è quello cosiddetto analitico.

In virtù di tale procedura si tiene conto delle operazioni effettuate sino al 20 dicembre 2000, ponendo attenzione alla misura **dell'acconto che è pari al 100%** dell'imposta a debito che risulta da una speciale **liquidazione straordinaria** del tributo relativa al periodo 1 dicembre - 20 dicembre per i contribuenti mensili; al periodo 1 ottobre - 20 dicembre per i trimestrali, eseguita con le stesse modalità



previste per le liquidazioni periodiche. Tale liquidazione straordinaria dovrà essere annotata sui registri Iva.

L'importo da versare deve essere effettuato considerando l'Iva sulle fatture emesse e registrate alla data del 20 dicembre; più l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1 dicembre - 20 dicembre 2000 ma non ancora registrate non essendo scaduti i termini di emissione della fattura (caso della fatturazione differita)

Va altresì considerata, sottraendola, l'Iva detraibile relativa ad acquisti od importazioni annotati nell'apposito registro Iva entro il 20 dicembre.

Riepilogando il tutto in poche parole si deve tenere presente che, fra le operazioni attive, vanno comprese quelle effettuate alla data del 20 dicembre anche se non ancora registrate, invece nel totale degli acquisti vanno ricomprese solo le fatture registrate entro la stessa data.